

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

SEZIONE II-FALLIMENTARE

G.D. DOTT. FRANCESCO PIPICELLI

PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA N. 1/2011

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL SECONDO PIANO DI RIPARTO PARZIALE EX

ART. 67 DEL D.LGS. 8 LUGLIO 1999 N. 270

Ill.mo Giudice Delegato, i sottoscritti avv. Roberto Angeloni, dott. Giampaolo Bassi e avv. Mario Occhipinti, in qualità di Commissari Straordinari delle società del Gruppo Valtur in amministrazione straordinaria e, in particolare, di Valtur S.p.A. in A.S.,

PREMESSO CHE

1. come noto, il 12 ottobre 2011 Valtur s.p.a. ha presentato istanza al Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito in Legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di ottenere l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria finalizzata al risanamento economico ed al salvataggio dell'impresa ex art. 27 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 dichiarando la sussistenza dello stato di insolvenza della stessa società e la ricorrenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1 del D.L. 347/2003;
2. con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 ottobre 2011, verificata l'esistenza dei requisiti dimensionali previsti dal D.L. 347/2003, è stata disposta, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del ridetto D.L. 347/2003, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di Valtur

s.p.a. e sono stati nominati contestualmente Commissari Straordinari l'avv.

Stefano Coen, l'avv. Daniele G. Discepolo e il prof. avv. Andrea Gemma;

3. il 21 ottobre 2011, il Tribunale di Milano, Sezione Fallimentare ha depositato la sentenza n. 791/ 2011 con cui ha accertato e dichiarato lo stato di insolvenza di Valtur su istanza presentata dai suindicati Commissari Straordinari ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 347/2003;
4. con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 novembre 2011 è stato nominato il comitato di sorveglianza, composto dal dott. Paolo Carbone (Presidente), dal dott. Massimo Colletti e dalla dott.ssa Paola Ciccarelli (esperti), nonché da Intesa Sanpaolo S.p.a. e da Fram Group soc. consortile a r.l., quali rappresentanti del ceto creditorio;
5. con i decreti del Ministro dello Sviluppo Economico del 15 maggio 2012 la Procedura di A.S. è stata estesa alle società Mediterraneo Villages s.r.l. a socio unico, Villaggio di Marilleva s.r.l. a socio unico, Villaggio degli Atleti s.r.l. a socio unico, Villaggio di Ostuni s.r.l. a socio unico, e sono stati preposti alle predette procedure i medesimi Organi della procedura madre;
6. a seguito, quindi, della cessione dei complessi aziendali, il 4 dicembre 2013 i Commissari Straordinari presentavano istanza ex art. 73 D.Lgs. 270/99, tesa ad ottenere il provvedimento di cessazione dell'esercizio dell'impresa per le società del Gruppo Valtur a quella data ammesse alla Procedura di A.S.;
7. con provvedimento del Tribunale di Milano del 13 dicembre 2013, il Gruppo Valtur in A.S. è entrato in una fase liquidatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 3, D.Lgs. 270/1999;

8. con decreti del Ministro dello Sviluppo Economico del 3 aprile 2014 la Procedura di A.S. è stata estesa alle società Costa Verde s.r.l. in liquidazione, Torre Pizzo Investimenti s.r.l. in liquidazione, Vedette Viaggi s.r.l. in liquidazione e Multicasa Uno s.r.l. in liquidazione, e sono stati preposti alle predette procedure i medesimi Organi della procedura madre;
9. con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 aprile 2014 si è provveduto alla rettifica del decreto del 3 aprile 2014, con riferimento al codice fiscale della società Costa Verde s.r.l. in liquidazione; che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 luglio 2014 la procedura è stata estesa alla società Castelvoglio s.p.a. e sono stati preposti alla predetta procedura i medesimi organi della procedura madre;
10. a seguito dell'istanza presentata dai Commissari Straordinari ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 D.Lgs 270/1999 al per l'ammissione di alcune delle società partecipate italiane alla procedura di amministrazione straordinaria, al fine di consentire una più opportuna gestione unitaria nell'ambito del Gruppo anche al fine di agevolare i collegamenti di natura economica e produttiva esistenti con Valtur per conseguire il raggiungimento degli obiettivi della Procedura di a.s., la Valtur si trasformava in "Gruppo Valtur in A.S." (considerando Valtur s.p.a. e le sue società partecipate italiane) che ha ricompreso nella Procedura di A.S. le seguenti società:
 - Valtur s.p.a., codice fiscale 01623300181;
 - Mediterraneo Villages s.p.a., codice fiscale 03156030177;
 - Costa Verde s.r.l. in liquidazione, codice fiscale 01869690170;

- Torre Pizzo Investimenti s.r.l. in liquidazione, codice fiscale 03360120756;
- Multicasa Uno s.r.l. in liquidazione, codice fiscale 01853820171;
- Villaggio degli Atleti s.r.l., codice fiscale 07933610011;
- Villaggio di Ostuni s.r.l., codice fiscale 08211371003;
- Villaggio di Marilleva s.r.l., codice fiscale 08697951005;
- Vedette Viaggi s.r.l. in liquidazione, codice fiscale 02002240188;
- Castelgandolfo s.p.a., codice fiscale 06779870580;
- Giraudi s.r.l., codice fiscale 00281820084 (società in bonis, partecipata al 100%);
- Ponti e Strutture Sardegna s.r.l. in liquidazione, codice fiscale 00921120911 (società *in bonis*, partecipata al 100%);

11. il 21 novembre 2018 il dott. Piero Antonio Capitini, ha reso nota tramite comunicazione via p.e.c. la confisca e il contestuale sequestro del capitale sociale e dei beni aziendali di Gruppo Valtur disposti dal Tribunale di Trapani, nell'ambito del procedimento penale R.G.M.P. 27/2011 nei confronti, tra gli altri, di Carmelo Patti, e la sua nomina ad Amministratore Giudiziario nominato dal Tribunale di Trapani, Sezione Misure di Prevenzione;
12. il provvedimento di sequestro suindicato è stato eseguito presso la sede legale del Gruppo Valtur, in coordinamento e col supporto della sezione distrettuale della D.I.A., a valere su tutti i beni gestiti fino alla data dalla Procedura di A.S.;
13. a tale riguardo, la D.I.A. di Palermo ha notificato via p.e.c. alla Procedura di A.S. il decreto di confisca e conseguente sequestro di beni del Tribunale

di Trapani recante il seguente dispositivo, nei limiti di quanto relativo a

Gruppo Valtur s.p.a.:

«Visto l'art. 2 ter, commi 2° e 3°, l. n. 575 del 1965, rigettata ogni diversa domanda, dispone la confisca ed il contestuale sequestro dei seguenti beni:

a. SOCIETA' E PARTECIPAZIONE

Quote e compendi aziendali delle seguenti società

[...]

(7) "VALTUR SpA" (Cf.01623300181), con sede in Milano, Via Inverigo nr.2, in scioglimento ed in amministrazione straordinaria per stato d'insolvenza. [...]

(8) "MEDITERRANEO VILLAGES SpA" (Cf.03156030177), già "CASTELFRANCO S.r.l." con sede in Milano, Via Inverigo nr.2. Il Tribunale di Milano con decreto emesso in data 12.12.2013 ha dichiarato la cessazione dall'esercizio dell'impresa e in amministrazione straordinaria per stato d'insolvenza. [...]

(9) "COSTA VERDE S.r.l." (Cf.01869690170), con sede in Milano, Via Agnello nr. 5, in amministrazione straordinaria per stato d'insolvenza. [...]

(10) "TORRE PIZZO INVESTIMENTI S.r.l." (Cf.03360120756), con sede in Milano (MI), Via Agnello nr. 5, in scioglimento e liquidazione amministrazione straordinaria per stato d'insolvenza. [...]

(18) "MULTICASA UNO S.r.l." (Cf.01853820171), con sede in Milano, Via Agnello nr. 5, in liquidazione volontaria e amministrazione straordinaria per stato d'insolvenza. [...]

(23) "VILLAGGIO DEGLI ATLETI S.r.l." (Cf.07933610011), con sede in Milano, Via Agnello nr. 5, in stato di insolvenza e amministrazione straordinaria. [...]

(24) "VILLAGGIO DI OSTUNI S.r.l." (Cf.08211371003), con sede in Milano, Via Agnello nr. 5, in stato di insolvenza e amministrazione straordinaria. [...]

(25) "VILLAGGIO DI MARILLEVA Srl" (Cf.08697951005), con sede in Milano, Via Agnello nr. 5, in stato di insolvenza e amministrazione straordinaria. [...]

(26) "VEDETTE VIAGGI Srl" (Cf.02002240188), con sede in Milano, Via Agnello nr. 5, in stato di insolvenza e amministrazione straordinaria. [...]

(30) "CASTELGANDOLFO SpA" (Cf.06779870580), con sede in Milano, Via Agnello nr. 5, in amministrazione straordinaria. [...]

Dispone che l'immissione in possesso di tutti i beni in sequestro dell'amministratore giudiziario nelle quote sociali, sopra specificate abbia luogo con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese, con l'ausilio dell'autorità di pubblica sicurezza e della DIA.

Si autorizza allo scopo l'Amministratore a servirsi dei coadiutori che riterrà necessari ai fini della contestuale esecuzione del sequestro.

L'amministratore provvederà immediatamente a sostituire tutti gli organi amministrativi delle società in sede di assemblea totalitaria, in tutte le società in cui subentrerà nell'intero capitale sociale o, comunque, nella amministrazione di quote di maggioranza; negli altri casi si effettuerà la annotazione del sequestro nel libro dei soci e presso il registro delle imprese.

Per [...] Valtur s.p.a. e le società attratte, chiederà la riconsegna del patrimonio ai Commissari.

L'immissione in possesso sugli immobili o mobili registrati avverrà con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici e con l'ausilio della autorità di pubblica sicurezza e della DIA.

In relazione ai beni mobili ed ai crediti l'immissione in possesso sarà effettuata con la notifica del presente decreto eseguita a cura della proponente DIA.»;

14. alla data della notifica del provvedimento suindicato la Procedura di A.S. era impegnata nelle attività a carattere recuperatorio e liquidatorio nell'interesse del ceto creditorio qui di seguito riepilogate tra le varie:

dismissione del patrimonio immobiliare; gestione della liquidità disponibile; gestione del contenzioso attivo e passivo;

15. dall'esame del decreto di confisca e conseguente sequestro di beni del Tribunale di Trapani: (i) sono emerse diverse perplessità in merito all'applicabilità della misura di prevenzione a una procedura di A.S., peraltro *tout court* con riguardo a tutti i beni nella disponibilità della Procedura di A.S.; inoltre, è apparsa fortemente discutibile l'applicabilità della misura di prevenzione con riguardo all'intero patrimonio gestito dalla Procedura di A.S., compresi gli attivi liquidi e liquidabili realizzati nel corso della gestione commissariale dopo l'effetto di spossessamento con riguardo a soci e amministratori; (ii) pertanto, si è ritenuto ricorrere i presupposti per impugnare con urgenza (in considerazione del termine breve di dieci giorni previsto per legge) il provvedimento suindicato a tutela delle ragioni dei creditori della Procedura di A.S.;
16. nell'ambito del procedimento d'impugnazione presso la Corte di Appello di Palermo: (i) all'udienza del 15 giugno 2020, all'esito della formulazione di richieste di acquisizione probatoria e testimoniale a opera del difensore delle persone preposte e oggetto dell'azione penale, nonché con riguardo alla richiesta del Procuratore Generale di esaminare le richieste difensive suindicate, il Collegio ha rinviato all'udienza del 28 settembre 2020; (ii) all'udienza del 28 settembre 2020 è stata svolta attività di esame delle richieste istruttorie formulate dal collegio difensivo delle persone preposte e oggetto dell'azione penale; all'esito, il Collegio ha rinviato per escutere la dichiarazione di un collaboratore di giustizia, sig. Marcello Fondacaro, all'udienza del 21 dicembre 2020; (iii) all'udienza del 21

dicembre 2020, a causa delle difficoltà relative all'audizione della persona suindicata in considerazione delle misure di contrasto alla diffusione della pandemia Covid-19, il Collegio ha rinviato per i medesimi incombenti all'udienza del 15 febbraio 2021; (iv) all'udienza del 15 febbraio 2021, a causa delle ostative condizioni di salute dell'esaminando collaboratore di giustizia, il Collegio ha rinviato per i medesimi incombenti all'udienza del 3 maggio 2021; (v) all'udienza del 3 maggio 2021 è stato avviato l'esame del collaboratore di giustizia che, in ragione delle riferite precarie condizioni di salute dello stesso, è stato rinviato per il proseguimento all'udienza del 5 luglio 2021; (vi) all'udienza del 5 luglio 2021 è stata chiesta l'audizione del sig. Michele Alagna e l'eventuale confronto con il sig. Marcello Fondacaro, collaboratore di giustizia già esaminato. All'esito, la Corte d'Appello ha disposto l'esame, riservando ogni decisione sul confronto, e rinviato per il proseguimento all'udienza del 25 ottobre 2021; (vii) all'udienza del 25 ottobre 2021 si è svolta l'audizione del sig. Michele Alagna. All'esito, la Corte d'Appello ha assunto in riserva ogni decisione sul confronto con il sig. Marcello Fondacaro, collaboratore di giustizia già esaminato, e rinviato per il proseguimento all'udienza del 15 novembre 2021; (viii) all'udienza del 15 novembre 2021 la Corte d'Appello ha sciolto la riserva ammettendo il confronto con il sig. Marcello Fondacaro, rinviando per il proseguimento all'udienza del 17 gennaio 2022; (ix) all'udienza del 17 gennaio 2022 si è svolto il confronto suindicato e, all'esito, la Corte d'Appello ha rinviato per l'audizione di testimoni e il proseguimento all'udienza del 14 marzo 2022; (x) all'udienza del 14 marzo 2022, in ragione dell'assenza dei testi indicati, la Corte d'Appello ha

rinviato nuovamente per l'audizione di testimoni e il proseguimento all'udienza del 9 maggio 2022; (xi) all'udienza del 9 maggio 2022 è stata conclusa l'attività istruttoria e la Corte d'Appello ha rinviato per la requisitoria conclusiva del Procuratore Generale all'udienza dell'11 luglio 2022; (xii) all'udienza dell'11 luglio 2022 il Procuratore Generale ha chiesto la concessione di un rinvio per consentire il deposito di conclusioni scritte. Pertanto, la Corte d'Appello ha rinviato all'udienza del 14 novembre 2022; (xiii) cionondimeno, all'udienza del 14 novembre 2022 il Procuratore Generale ha svolto la requisitoria conclusiva in forma orale chiedendo la conferma della decisione di primo grado. All'esito, la Corte d'Appello ha rinviato per la discussione degli intervenienti all'udienza del 19 dicembre 2022; (xiv) all'udienza del 19 dicembre 2022 il Procuratore Generale ha prodotto nuova documentazione e, conseguentemente, la difesa della Procedura di A.S. ha chiesto la concessione di un termine per esame. All'esito, la Corte d'Appello ha rinviato per la discussione degli intervenienti all'udienza del 13 febbraio 2023; (xv) all'udienza del 13 febbraio 2023 ha avuto luogo la discussione degli intervenienti. In particolare, la difesa della Procedura di A.S. ha chiesto la revoca del provvedimento di confisca dei beni con conseguente restituzione, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività della richiamata Procedura di A.S. All'esito, la Corte d'Appello ha rinviato per la prosecuzione della discussione all'udienza del 15 maggio 2023; (xvi) all'udienza del 15 maggio 2023 è proseguita la discussione e, in esito, la Corte d'Appello ha rinviato per la conclusione della discussione all'udienza del 18 settembre 2023;

(xvii) all'udienza del 18 settembre 2023 è stata conclusa la discussione.

All'esito, la Corte d'Appello ha assunto in decisione la causa;

17. con provvedimento deciso il 18 dicembre 2023, depositato il 21 marzo 2024 e con annotazione di irrevocabilità del 14 maggio 2024, la Corte d'Appello di Palermo ha accolto i rilievi formulati dagli intervenienti in merito alla totale carenza dei presupposti di applicazione della misura di prevenzione in riferimento, ritenendo altresì assorbiti gli ulteriori motivi di gravame formulati dalla Procedura di A.S. Per l'effetto, la Corte d'Appello ha disposto la revoca del sequestro e della confisca sui beni oggetto di ablazione in primo grado – tra cui quelli facenti capo alla Procedura di A.S. –, nonché la loro restituzione agli aventi diritto, disponendo la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli. In particolare, è opportuno rilevare che il Giudice di secondo grado ha rilevato, in termini generali, che: *«la condotta dei soggetti pericolosi qualificati debba dimostrarsi concretamente funzionale agli scopi e agli interessi della consorteria mafiosa, e tale peculiarità sia suscettibile di manifestarsi – riguardo a individui esercenti attività imprenditoriale – nell'ambito lavorativo e professionale di loro competenza»*. Di più, la stessa Corte d'Appello ha chiarito quanto segue con riferimento al caso di specie: *«prendendo in considerazione il materiale probatorio complessivamente raccolto tanto nel corso del primo grado, quanto nel presente grado d'appello – deve escludersi che siano emersi concreti sintomi della pericolosità sociale qualificata del proposto, essendo rimasta dimostrata unicamente una vicinanza a soggetti, a loro volta, vicini all'associazione mafiosa, in assenza di concreti elementi indiziari relativi a una cointeressenza di esponenti*

mafiosi nelle attività imprenditoriali di Patti. Più in generale, mancavano – e mancano all’esito del presente giudizio, nel corso del quale non è stato fornito alcun ulteriore, valido elemento di valutazione, essendosi, in sostanza, limitato il Pubblico Ministero a ripercorrere criticamente il materiale probatorio già acquisito in primo grado – indizi che consentano di attribuire a Carmelo Patti la qualifica di imprenditore mafioso con riferimento al complesso di tutte le iniziative le sue iniziative imprenditoriali. Parimenti, priva di solidi fondamenti è risultata l’attribuzione al proposto di una pericolosità generica – al netto delle condotte che, secondo il Giudice di prime cure, avrebbero integrato gli estremi dei “traffici delittuosi” di cui alla norma dell’art. 1, lett. a), del codice antimafia, dichiarata costituzionalmente illegittima nelle more del presente procedimento – non essendo rimasta dimostrata, all’esito di una pur complessa attività di accertamento e di riscontro, la dedizione di Carmelo Patti a un’attività delittuosa dalla quale avrebbe tratto, almeno per una consistente quota, il proprio sostentamento.» (enfasi aggiunta; n.d.r.).

18. il 10 aprile 2024 i Commissari Straordinari hanno inviato formale diffida all’Amministratore Giudiziario e a tutte le società del Gruppo Valtur di:
«astenersi dal compiere ogni atto di disposizione del patrimonio oggetto del Decreto, ivi compresa la gestione dei rapporti bancari e l’alienazione o ogni altro atto che possa avere effetto sulla consistenza dei beni aziendali»;
19. successivamente, con note acquisite al prot. n. 11629 dell’11 giugno 2024, nonché nn. 11718 e 11719 del 12 giugno 2024 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’avv. Stefano Coen, il prof. avv. Andrea Gemma e l’avv.

- Daniele G. Discepolo hanno rassegnato le proprie dimissioni da Commissari Straordinari del Gruppo Valtur in A.S. con effetto immediato;
20. con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 20 agosto 2024 sono stati nominati Commissari Straordinari delle società del Gruppo Valtur l'avv. Roberto Angeloni, il dott. Giampaolo Bassi e l'avv. Mario Occhipinti;
21. il 30 settembre 2024 il suindicato Amministratore Giudiziario ha completato il formale passaggio di consegne del compendio aziendale del Gruppo Valtur nei confronti dei Commissari Straordinari; la Procedura di A.S. è rientrata nella gestione del patrimonio del Gruppo Valtur solo a seguito del suindicato passaggio di consegne avvenuto con l'Amministrazione Giudiziaria. Al riguardo, è doveroso precisare che tale attività ha presentato la necessità di tenere diversi incontri a causa dell'omessa presentazione, a cura dell'Amministratore Giudiziario, dei bilanci relativi ai periodi di gestione degli asset, con conseguente obbligato differimento della data effettiva del passaggio di consegne;
22. a partire da tale data, gli scriventi Commissari Straordinari hanno prontamente avviato, tra l'altro, l'attività di ricognizione dei compendi aziendali residui e degli attivi facenti capo al Gruppo Valtur, attività tuttora in corso, al fine di dare seguito alle finalità liquidatorie della Procedura di A.S. Al contempo, gli scriventi Commissari Straordinari hanno provveduto alla regolare riattivazione delle funzioni della Procedura di A.S.;

CONSIDERATO CHE

23. sono in corso le attività di dismissione del patrimonio immobiliare del Gruppo Valtur e pendono tuttora diverse azioni giudiziarie a carattere

recuperatorio; pertanto, non ricorrono ancora i presupposti per la chiusura della procedura di A.S.;

24. ciò nondimeno, si ritiene opportuno proporre un piano di riparto parziale, allo stato, delle attività realizzate mediante il pagamento dei crediti prededucibili della società Valtur S.p.A. in A.S.;
25. è stato predisposto il prospetto delle disponibilità odierne e un progetto di ripartizione parziale delle medesime, a norma degli artt. 110, 111, 113 l.fall.;
26. ai sensi dell'art. 113 l.fall., in sede di ripartizione parziale non può essere ripartito un importo superiore all'80%;
27. la liquidità non ripartita risulta sufficiente per soddisfare le spese future sino alla chiusura della procedura di A.S.;
28. alla data odierna, risultano del tutto definiti i giudizi di opposizioni allo stato passivo;

RITENUTO CHE

- a. considerate le disponibilità liquide di Valtur S.p.A. in A.S. (All. 2), è opportuno procedere al pagamento di un secondo riparto parziale per complessivi € 1.371.540,50, così come riportato nel prospetto riepilogativo allegato (All. 3);
- b. il 13 luglio 2026 il Comitato di Sorveglianza ha espresso parere favorevole alla presentazione della presente istanza (All. 4).

* * * * *

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, i sottoscritti avv. Roberto Angeloni, dott. Giampaolo Bassi e avv. Mario Occhipinti, in qualità di Commissari Straordinari delle società del Gruppo Valtur in amministrazione straordinaria,

CHIEDONO

che l'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Delegato, voglia:

1. ai sensi dell'art. 67 della Legge Prodi bis, autorizzare il pagamento di crediti ammessi al passivo di Valtur S.p.A. in A.S. per l'importo di complessivi € 1.371.540,50, come da elenco allegato (All. 3) e ordinare il pagamento, disponendo che di ciò siano avvisati i creditori e indicando la modalità di esecuzione dei pagamenti;
2. disporre che la comunicazione della presente istanza equivalga a comunicazione ai sensi dell'art. 97 l.fall. con decorrenza del termine di quindici giorni per le eventuali opposizioni dall'ultimazione delle formalità di notificazione per pubblici proclami;
3. ai sensi dell'art. 110 l.fall., voglia apportare al progetto di riparto le variazioni che ravvisa convenienti ed ordinarne il deposito in cancelleria disponendo che tutti i creditori ne siano avvisati ai sensi dell'art. 150 c.p.c. e stabilendo le modalità di diffusione, affinché, nel successivo termine di dieci giorni dal loro compimento, essi possano presentare le loro osservazioni di cui si terrà conto al fine di stabilire il definitivo piano di riparto rendendolo esecutivo.

Si depositano in allegato i seguenti documenti:

Allegato 1: Stato passivo aggiornato.

Allegato 2: Prospetto delle disponibilità liquide.

Allegato 3: Prospetto riepilogativo del riparto parziale.

Allegato 4: Parere del Comitato di Sorveglianza.

Con osservanza.

Milano, 14 luglio 2026

I Commissari Straordinari

(avv. Roberto Angeloni)

(dott. Giampaolo Bassi)

(avv. Mario Occhipinti)